



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2012

Disposizione temporanea concernente l'attribuzione di un duplice voto per l'elezione delle Camere agli elettori di giovane età

ONOREVOLI SENATORI. – Per cominciare alcuni dati di fonte Eurostat. Quanti sono i «giovani»? In Italia, circa 15,5 milioni di individui hanno un'età compresa tra i venti e i trentanove anni e rappresentano il 25,7 per cento della popolazione totale. Quanti giovani lavorano? I tassi di occupazione in Italia sono considerevolmente inferiori sia alla media europea (quasi 7 punti percentuali in meno), sia rispetto a quelli degli altri maggiori Paesi dell'Unione europea. Le differenze originano soprattutto dalla componente femminile (oltre 11 punti, contro 2,4 per la componente maschile). La crisi ha portato a una importante caduta dei tassi di occupazione: oltre 4 punti percentuali rispetto al 2007. Quanti sono i giovani fuori del mercato del lavoro e quanti risultano disoccupati? Non occupati risultano 5,8 milioni di giovani tra i venti e i trentanove anni di età. In ragione del basso tasso di partecipazione che caratterizza l'Italia, i disoccupati sono «solo» 1,3 milioni, pur rappresentando il 62,5 per cento del totale dei disoccupati. La disoccupazione giovanile in senso stretto (fascia di età tra i quindici e i ventiquattro anni) è, tra l'altro, nettamente più elevata: quasi il 28 per cento, in crescita di 7,5 punti percentuali rispetto al 2007, avvicinandosi al 31 per cento per il caso delle giovani donne.

È evidente, sulla base di questi dati, che la struttura demografica, sociale ed economica si presenta in Italia nella forma di una piramide rovesciata: una piramide che insiste negativamente soprattutto sui giovani.

Si dice che il futuro è dei giovani, ma sul futuro – sul loro futuro – i giovani sono sottorappresentati.

Nella storia il pendolo della politica si è prima spostato dal suffragio censitario al suf-

fragio universale. Ora, fermo restando naturalmente il suffragio universale, è arrivato il tempo di spostare il pendolo nuovamente dalla parte dei giovani, per determinare una politica mirata a loro favore.

Per farlo, si propone di assegnare un diritto di voto più «pesante» ai giovani (nella fascia di età che va dai diciotto fino ai quaranta anni, nel rispetto della prescrizione dell'articolo 58 della Costituzione, per cui gli elettori del Senato della Repubblica devono avere compiuto venticinque anni di età). Questo ne aumenterebbe la voce e poi porterebbe i partiti politici a tenere in maggiore conto i giovani, tanto nei loro programmi quanto nel loro azioni politiche.

Nel nostro sistema costituzionale questo risultato si può ottenere con una legge costituzionale che deroghi in via transitoria (il tempo necessario per creare un nuovo equilibrio) al secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, nel quale si dispone che: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico».

Questa proposta di legge costituzionale è, in particolare, mirata a derogare per un tempo limitato (tre elezioni politiche) al principio dell'uguaglianza dei cittadini alle elezioni, per tutelare i giovani, per poi lasciare il campo nuovamente al principio «un uomo-un voto».

Non occorre cambiare il testo della Costituzione, dato che si tratta di una deroga transitoria.

La scelta di una legge costituzionale sembra in linea con la nostra storia costituzionale, dato che, per esempio, persino organi di garanzia costituzionale sono stati attivati con una legge costituzionale apposita, invece che con emendamenti al testo della Costitu-

zione (le possibilità di esemplificare a questo proposito sono considerevoli: ad esempio, la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, del 1948, sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale).

Più in dettaglio, in base, alla legge costituzionale proposta, agli elettori maggiorenni e fino a quaranta anni di età è assegnato il diritto di voto duplice: concretamente, sono loro consegnate due schede, anziché una, per ciascuna Camera (e questo è rimesso a una legge ordinaria di modifica del procedimento elettorale).

In questo modo si consente di: *a)* rispettare il principio per cui il voto è segreto, segreto che altrimenti verrebbe violato se si dovesse pesare diversamente il singolo voto dei giovani; *b)* di aumentare il peso politico delle giovani generazioni, al momento del voto e poi, per effetto successivo, sui partiti politici, che sarebbero motivati a sviluppare e ad attuare programmi politici più sensibili verso questa fascia di età.

Si potrebbe obiettare che questo intervento deroga a un principio fondamentale della Costituzione, quello di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione). Non è così, perché questo intervento si pone in attuazione del secondo comma dello stesso articolo 3, nel quale si prevede che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

È infine utile ricordare che agire sul dato demografico per riportare nell'agenda politica questioni tanto urgenti quanto scomode è un'idea comparsa più volte nella storia, a partire da John Stuart Mill, appunto per equilibrare le storture demografiche. Lo stesso Parlamento europeo ha già riflettuto sul diritto al voto dei minorenni, con la chiara e condivisa idea di dare, per così dire, il «diritto di voto» al futuro.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e per le successive tre elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori di età non superiore a quaranta anni hanno il diritto di esprimere un duplice voto per ciascuna Camera, in deroga all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono stabilite con legge ordinaria.